



Comune di Livorno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

**TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO**

TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

**TITOLO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

TITOLO V – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO VI – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO VIII - CANONE MERCATALE

TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Livorno del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "*canone*" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Il presente Regolamento contiene, altresì, i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Livorno. Il canone mercatale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i vigenti prelievi sui rifiuti di cui alla L. 147/2013 e ss. mm. e ii.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano le entrate sostituite dal presente canone non trovano più applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla loro scadenza naturale.

Articolo 2

Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è individuato sulla base del funzionigramma vigente, deliberato dalla Giunta comunale.
2. E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune di avvalersi di soggetti esterni per il supporto amministrativo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.Nelle aree comunali si intendono ricomprese anche spazi ed aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;

2. Il canone è altresì dovuto per ogni allaccio di fognatura (sia la c.d. “nera”, scarichi di bagni, cucine, etc., che la c.d. “bianca”, pluviali), ossia i tratti di tubatura, griglie, fosse o qualunque altro manufatto che congiunge la condotta fognaria principale e i sistemi di deflusso delle acque piovane pubblici, all'immobile (o gruppo di immobili) di proprietà privata.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Pubblicità e trasparenza dei procedimenti amministrativi

1. Nel rispetto dei principi in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione ed al fine di semplificare l'accessibilità per gli utenti, tutti i procedimenti amministrativi contemplati dal presente Regolamento sono pubblicati sulla “*Rete Civica*” del sito istituzionale del Comune di Livorno.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione anche temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile comunale, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte del comune, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 6 Occupazioni senza titolo o abusive

1. Sono abusive o senza titolo le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e quelle per le quali tali atti abbiano cessato la propria efficacia.
2. Si presumono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Il procedimento di irrogazione della sanzione è disciplinato al Titolo IX del presente Regolamento.
4. L'applicazione del canone nel caso di occupazioni abusive o senza titolo, ovvero realizzate in difformità dalle prescrizioni dell'atto di concessione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.
5. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di un processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Articolo 7 Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree di cui all'art. 5 del presente regolamento, deve presentare la relativa domanda con la modalità indicata nel relativo procedimento amministrativo, come descritto nella "*Rete Civica*" sul sito istituzionale del Comune.
2. La domanda deve indicare:
 - a) scopo e destinazione dell'area di cui si chiede la concessione;
 - b) i dati del soggetto passivo richiedente (generalità, domicilio fiscale e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale, rappresentante legale, sede legale e p. iva, se persona giuridica);
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie dell'area che si chiede di occupare, con l'eventuale produzione di documentazione tecnica (grafici, disegni, fotografie ecc.) secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, come da relativo procedimento;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende eseguire e le modalità d'uso;
 - e) la durata dell'occupazione;
 - f) l'impegno ad osservare tutte le condizioni contenute nella regolamentazione comunale e nelle leggi in vigore, nonché nelle eventuali successive modifiche, per

quanto attiene sia l'occupazione del suolo pubblico che l'esercizio delle attività per le quali l'occupazione stessa è richiesta.

3. Il Comune può richiedere il pagamento di spese di sopralluogo e di istruttoria.
4. Sono legittimati alla richiesta di concessione di suolo pubblico con passi carrabili i soli titolari di diritti reali sul bene servito, con eccezione dei contratti di leasing. In caso di comproprietà del bene servito dal passo deve essere allegata una dichiarazione scritta di autorizzazione in favore del richiedente, corredata di copia dei documenti di riconoscimento dei soggetti interessati.
5. Nel caso di passo carrabile a servizio di area su cui risulta costituito un condominio, la domanda deve essere presentata a nome del condominio medesimo dall'Amministratore pro tempore.
6. Le domande devono essere presentate nei tempi e con le modalità indicate in ciascuno dei procedimenti relativi alle singole fattispecie.
7. Nel caso in cui l'occupazione interessi solo parte dell'arco della giornata e si protragga per più giorni, l'interessato deve indicare per tutti i giorni dell'occupazione la stessa o le stesse fasce orarie.
8. Per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, il relativo titolo concessorio si intende rilasciato unitamente, ed è comunque ricompreso nel permesso a costruire o in altro provvedimento autorizzatorio.
9. Per la richiesta relativa alla collocazione di tende solari (le cui caratteristiche sono indicate nel vigente Regolamento Edilizio) su facciate di edifici la cui titolarità non è esclusiva di un singolo soggetto, è necessaria l'autorizzazione anche degli altri comproprietari; in caso di condominio costituito è necessaria l'autorizzazione dell'Amministratore pro tempore o la delibera di assemblea condominiale nella quale viene autorizzato l'intervento.

Articolo 8 **Occupazione d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di grave emergenza o nel caso si tratti di provvedere all'esecuzione di urgenti lavori imprevisti e imprevedibili a tutela della pubblica e privata incolumità, l'occupazione può avere inizio prima del rilascio del provvedimento concessorio e dovrà essere di durata non superiore a 48 ore. Se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di 72 ore. In tal caso l'interessato:
 - deve dare immediata e contestuale notizia all'ufficio comunale competente;
 - deve inoltrare, nel termine di 24 ore dall'avvenuta occupazione, apposita istanza all'ufficio comunale competente secondo le procedure e modalità previste all'art. 7. Nella domanda dovranno essere evidenziate e motivate le ragioni di emergenza o di urgenza, attestate da tecnico abilitato ed iscritto nel corrispondente albo professionale.
2. Il Comando di Polizia Municipale, se necessario, verifica lo stato dei luoghi ed i termini dell'occupazione, impartendo immediate prescrizioni.
3. L'ufficio competente istruisce la domanda ed, in caso positivo, rilascia a sanatoria la relativa concessione o autorizzazione.
4. Nel caso in cui non sia accertata l'esistenza delle condizioni di cui al 1° comma, l'occupazione avvenuta è dichiarata abusiva ed a carico dell'interessato sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e ss. mm. e ii. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (dpr 16.12.1992 n. 495).

Articolo 9 **Istruttoria della domanda**

1. L'ufficio competente provvede all'istruttoria della domanda entro i termini fissati per il procedimento relativo alla singola fattispecie, come da indicazioni rese disponibili sulla "Rete Civica" del sito istituzionale del Comune.

2. Il comune può richiedere all'istante documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda. In tal caso la decorrenza dei termini è interrotta e ha inizio nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
3. L'ufficio titolare del procedimento può richiedere la formulazione di pareri tecnici da parte dei competenti uffici; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti.
4. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 Concessione

1. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.
2. E' negata la concessione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili, dovuti per qualsiasi occupazione di suolo pubblico comunale; l'interessato può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
3. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le eventuali condizioni alle quali il comune subordina la concessione e le situazioni ed i comportamenti che possono portare alla revoca/decadenza dell'atto. L'atto deve contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone o cose connessi all'occupazione, nonché la previsione che tutte le spese inerenti alla realizzazione/rimozione dell'occupazione stessa sono a carico del richiedente.
4. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. L'atto di concessione deve avere tutti gli elementi necessari per la determinazione e riscossione del relativo canone.
5. Il versamento del canone deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione e costituisce condizione per il rilascio della concessione, ad eccezione del caso di occupazione d'urgenza ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 11 Cessazione dell'occupazione. Subentro nella concessione.

1. La cessazione dell'occupazione determina la cessazione dell'obbligazione patrimoniale e la perdita di efficacia del relativo atto concessorio, nonché la rimessa in pristino del suolo occupato.
2. Per le occupazioni permanenti tali adempimenti devono essere completati entro la fine dell'anno solare al fine di limitare l'obbligazione patrimoniale all'anno stesso. In presenza di occupazioni realizzate con passi carrabili, chioschi, edicole è sufficiente, sempre entro l'anno solare, dare comunicazione di cessazione contenente gli estremi dell'atto di alienazione del bene servito o dell'azienda.
3. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, emette una nuova concessione. Nell'anno di subentro sono obbligati solidalmente al pagamento del canone connesso all'occupazione permanente il nuovo occupante e quello originario. Nel caso in cui si ometta la suddetta domanda di subentro e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.
4. Il Comune valuta se esistano motivi di pubblico interesse ostativi al rilascio dell'atto. In particolare al concessionario è negata la concessione nel caso in cui egli non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ancora esigibili; l'interessato può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di concessione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.

Articolo 12

Durata delle concessioni di suolo pubblico permanente. Rinnovo della concessione.

1. Le concessioni di suolo pubblico permanenti per passi carrabili hanno la durata massima di anni 20 (venti)
2. Le concessioni di sovrasuolo permanenti per tende solari, hanno la durata massima di anni 10 (dieci).
3. In ogni caso il Comune potrà valutare durate inferiori in base alla natura dell'occupazione, allo stato dei luoghi e al pubblico interesse. Per le altre fattispecie di occupazione di suolo pubblico si fa in ogni caso rinvio a normative o regolamenti specifici.
4. Per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, la durata della concessione coincide con l'esistenza dell'immobile a cui sono asserviti.
5. All'approssimarsi del termine di scadenza della concessione, il concessionario che intenda richiederne il rinnovo deve presentare istanza al comune nel termine fissato nell'atto di concessione o, in mancanza, in quello di 30 giorni prima della scadenza stessa.
6. In presenza di concessioni rilasciate senza indicazione del termine di scadenza si fa riferimento ai termini indicati nelle normative vigenti.

Articolo 13

Decadenza dalla concessione

1. Il comune dichiara la decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
 - il mancato pagamento del canone dovuto o della TOSAP per le annualità pregresse ancora esigibili;
 - le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle eventuali condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;
 - la rimozione dell'occupazione o cessazione della stessa nei casi previsti dall'art. 11 comma 1.
2. Nel caso di decadenza, il canone dovuto deve essere comunque versato per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione per le occupazioni temporanee.
3. In caso di morte del concessionario l'erede è tenuto a comunicare l'evento agli uffici competenti e se interessato a mantenere in essere l'occupazione, deve presentare domanda di nuova concessione. Nel caso di pluralità di eredi, la domanda di nuova concessione deve essere presentata comunque a nome di uno solo di essi, previa delega degli altri in suo favore. Nel caso in cui si ometta la suddetta comunicazione e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

1. Il comune in qualsiasi momento può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione, eventualmente imponendo nuove condizioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati, come previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.
2. Il provvedimento di revoca, di modifica o sospensione della concessione è comunicato al concessionario e contiene il termine per l'osservanza.
3. In caso di revoca della concessione o autorizzazione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere in pristino il suolo entro il termine stabilito dal comune. In difetto, provvede il comune a spese del titolare.

Articolo 15
Rinuncia, o modifica della concessione da parte del richiedente

1. La concessione ad occupare il suolo pubblico è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto e conseguentemente è dovuta l'obbligazione patrimoniale.
2. Il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di rilascio del provvedimento.
3. La rinuncia effettuata oltre il termine sopra indicato, comporta il versamento del canone dovuto per l'intero periodo previsto nell'atto di concessione temporanea e per l'annualità in corso nel caso di concessione permanente.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui venga richiesta una modifica della concessione.

Articolo 16
Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che concede l'occupazione;
 - di mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, come previsto dalla normativa vigente;
 - di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione;
 - di ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune laddove impartite;
 - rimettere in pristino il suolo o le aree al termine dell'occupazione,
 - per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, è obbligo del titolare della concessione o dei manufatti comunicare al Comune eventuali modifiche nel numero ed ubicazione delle stesse.

TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Articolo 17

Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono definiti passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante i passi carrabili vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito cartello previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.
2. Per accesso carrabile a raso strada si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica o ad uso pubblico antistante, avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, così come definito dal Codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione. L'accesso a raso strada è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione di un'area di divieto di sosta antistante lo stesso, oltre al rilascio di apposito cartello, così come disposto dalla normativa vigente. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area, da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'area servita dall'accesso.
3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Nel caso i concessionari non abbiano più interesse al mantenimento del passo carrabile, debbono rimettere in pristino il suolo occupato e riconsegnare il cartello, previa specifica istanza da presentare all'ufficio competente. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a cura e spese del richiedente. Nel caso di accesso a raso è sufficiente far seguire alla presentazione dell'istanza la sola riconsegna del cartello.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alla normativa specifica del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione e agli eventuali Regolamenti comunali in materia.

Articolo 18

Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 19

Occupazione con impianti per erogazione di energie rinnovabili a tutela dell'ambiente

1. Sono ammesse le occupazioni di suolo pubblico con impianti/manufatti finalizzati all'erogazione di energie rinnovabili a tutela dell'ambiente ovvero adibite alla sosta di mezzi aventi la medesima finalità, come disciplinate negli appositi Regolamenti comunali in materia e/o in atti deliberativi della Giunta Comunale.

Articolo 20

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella normativa di settore e dai vigenti Regolamenti in materia.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 21

Attività di propaganda elettorale

1. E' ammessa l'occupazione finalizzata alla propaganda elettorale, come disciplinata dai Regolamenti comunali e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 22

Fognature

1. Il canone per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi deve essere pagato dai soggetti proprietari degli immobili a cui è riferita l'occupazione del suolo o del sottosuolo (riconducibile a persona fisica o giuridica, condominio regolarmente costituito, gruppi di condomini riuniti in un supercondominio di fatto, ambito immobiliare "complesso" specificamente individuato non altrimenti frazionabile, ecc), considerando la somma dei singoli attraversamenti o occupazioni di suolo pubblico quali entità geometriche, facenti capo ad un medesimo ambito.
2. Per ambito si intende un contesto architettonico individuabile tramite parametri precisi (di base la particella catastale che racchiude i vari subalterni e la condivisione, anche parziale, in proprietà privata, di manufatti quali tetti, muri, collettori, scarichi, fossetti, accessi, corti, chiostre, giardini, ecc). I fabbricati (i cui proprietari sono co-obbligati al pagamento del canone) possono far parte anche di particelle catastali diverse qualora condividano, anche solo parzialmente, i medesimi manufatti di scarico.
3. I soggetti co-obbligati sono solidalmente tenuti al pagamento del canone, che viene richiesto per l'intero ad uno di essi, il quale potrà rivalersi sugli altri.

Articolo 23

Cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e conduttore da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione di energia elettrica, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 24 Tipologie degli impianti pubblicitari

1. Per quanto attiene il presupposto del canone, si fa rinvio al TITOLO I “*Disposizioni Generali*” del presente Regolamento.
2. Nell'ambito del territorio comunale, le tipologie ammesse degli impianti e dei mezzi pubblicitari sono quelle previste dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e ss. mm. e ii.
3. Di conseguenza, le tipologie non previste nel precedente comma si intendono vietate.
4. Si fa rinvio ai divieti ed alle limitazioni relative alla effettuazione di pubblicità previste dal C.D.S., nonché dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e dalla normativa vigente.

Articolo 25 Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma integralmente il Piano Generale degli Impianti attualmente vigente e ss. mm. e ii.
2. Suddetto piano può essere oggetto di revisione periodica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa in materia.

Articolo 26 Esposizione pubblicitaria e soggetto passivo

1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, il canone per l'esposizione pubblicitaria è distinto in:
 - a) pubblicità soggetta al pagamento per anno solare di riferimento;
 - b) pubblicità soggetta al pagamento per periodi inferiori all'anno solare.
2. Il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di autorizzazione/concessione ovvero in mancanza dal soggetto che effettua l'occupazione/diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
3. Al soggetto di cui al comma 2 è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
4. Ai fini del versamento del canone e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, i mezzi pubblicitari sono suddivisi "permanenti" e "temporanei", a seconda che la diffusione di messaggi pubblicitari venga realizzata con impianti o mezzi pubblicitari di carattere stabile.
5. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o altri mezzi assimilabili, la tariffa del canone è calcolata per anno solare di riferimento. Sono fatte salve eventuali richieste per periodi inferiori all'anno solare.
6. Per le affissioni dirette la tariffa è calcolata secondo quanto previsto al comma precedente. La superficie soggetta al canone è quella complessiva dell'impianto indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Articolo 27 Autorizzazione

1. All'interno del centro abitato, l'effettuazione della pubblicità che richiede l'installazione o la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Tale autorizzazione è richiesta anche per messaggi pubblicitari, così come definiti nel Titolo I, veicolati con la mera decorazione di facciate, muri, saracinesche ovvero mediante installazione di statue, icone o altre superfici all'uso destinate.
3. All'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, secondo le procedure di cui alla normativa vigente.
4. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale è sanzionata ai sensi di legge.
5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a presentare apposita richiesta, con la apposita procedura informatizzata prevista dalla normativa vigente.
6. Qualora la collocazione degli impianti di cui al comma 1 interessi edifici ed aree, comprese loro pertinenze, soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici o storici, l'interessato deve richiedere agli enti competenti il loro parere. Gli estremi del parere favorevole devono essere indicati nella suddetta richiesta di autorizzazione.
7. Nel caso di installazione di impianti pubblicitari su tratti di strada, traversanti il centro abitato, di proprietà di enti o soggetti diversi dal Comune, il soggetto interessato deve richiedere all'ente o soggetto proprietario il nulla osta, i cui estremi dovranno essere riportati nella richiesta di autorizzazione.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio competente cura l'istruttoria verificando la completezza formale della richiesta e della documentazione allegata. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione di tutta la documentazione. Nel caso di carenza e/o incompletezza della documentazione, l'Ufficio fa rinvio alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.
9. In base al tipo di mezzo pubblicitario che si intende installare ed alla sua collocazione nel territorio comunale, l'Ufficio può richiedere pareri tecnici agli uffici comunali competenti in materia di mobilità, arredo urbano e di edilizia; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nel provvedimento finale. Il parere deve essere reso nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo.
10. Per la richiesta relativa all'installazione di mezzi pubblicitari su beni privati la cui titolarità non è esclusiva di un singolo soggetto, è necessaria l'autorizzazione anche degli altri comproprietari; in caso di condominio costituito è necessaria l'autorizzazione dell'Amministratore pro tempore o la delibera di assemblea condominiale nella quale viene autorizzato l'intervento.
11. Salvo quanto previsto dai commi 8 e 9 del presente articolo, l'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia. In caso di diniego l'Ufficio invia all'interessato apposita comunicazione.
12. L'autorizzazione è personale e non cedibile.
13. Il versamento del canone dovuto costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Il mancato ritiro del provvedimento non esime dal versamento del canone e della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili.
14. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. E' negata l'autorizzazione nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ancora esigibili. L'interessato può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dal momento di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
15. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta, salvo che la normativa in materia preveda diversamente. Sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.
16. Chi intende subentrare al titolare dell'autorizzazione, senza apportare alcuna modifica agli impianti pubblicitari, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, rilascia una nuova autorizzazione per il rimanente periodo di validità di quella originaria. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione che attesti l'assenza di modifiche agli impianti autorizzati. Nell'anno di subentro sono obbligati solidalmente al pagamento del canone connesso all'esposizione

pubblicitaria il nuovo titolare e quello originario. Nel caso in cui si ometta la suddetta domanda di subentro e permanga l'esposizione pubblicitaria, la stessa viene considerata abusiva.

17. Salvo il caso di rinnovo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla completa rimozione del mezzo pubblicitario ed alla rimessa in pristino dei luoghi.

18. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo, per la pubblicità effettuata nei modi seguenti:

a) all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo o negli esercizi pubblici in genere, purché non visibile dalla pubblica via;

b) con avvisi di superficie inferiore a un quarto di metro quadro, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi;

c) eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa e sia contenuta nella sagoma del veicolo;

In tutti i casi di cui sopra, la pubblicità è consentita previo pagamento del relativo canone, salvo i casi di esenzione, e con presentazione della dichiarazione di cui al Titolo delle particolari fattispecie contenuto nel presente Regolamento.

19. I volantini, i manifestini e/o gli oggetti promozionali, inferiori a 300 centimetri quadrati, per i quali non vi è l'obbligo dichiarativo, possono essere distribuiti soltanto mediante apposizione nelle cassette postali, nelle strutture aperte al pubblico o nei circoli privati ed in ogni caso previo assenso del titolare/gestore.

20. Le autorizzazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno e sono rilasciate per impianti temporanei, così come individuati dal Piano Generale degli Impianti, secondo quanto previsto al comma 13 in merito al versamento del canone.

21. L'autorizzazione temporanea è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Comunale competente entro 20 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, completa di tutta la documentazione prescritta. Tale termine potrà essere ulteriormente prorogato di 10 giorni per l'acquisizione da parte dell'Ufficio di eventuali pareri tecnici richiesti agli Uffici competenti.

22. In caso di diniego l'Ufficio invia all'interessato motivata comunicazione.

23. Il titolare dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 18 è tenuto, a sua cura e spese, alla rimozione dei mezzi entro e non oltre ventiquattro ore dalla scadenza dell'autorizzazione.

24. L'autorizzazione temporanea può essere rinnovata una sola volta e complessivamente non può mai raggiungere un periodo superiore a 11 mesi.

Articolo 28

Decadenza, revoca, modifica e sospensione dell'autorizzazione

1. Il comune dichiara la decadenza dall'autorizzazione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento del canone dovuto;
- le reiterate violazioni, da parte del titolare dell'autorizzazione o di altri soggetti in sua vece, delle eventuali condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia;
- l'uso improprio dell'autorizzazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti e, comunque, con quanto prescritto nell'autorizzazione;
- la rimozione dell'esposizione pubblicitaria;
- la non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato;
- l'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari;
- il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione delle norme del presente regolamento;
- decesso del titolare dell'autorizzazione.

2. Nel caso di decadenza, il canone dovuto deve essere comunque versato per l'annualità in corso nel caso di autorizzazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di autorizzazione per le esposizioni temporanee.

3. L'autorizzazione è revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

4. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni indicate dal Comune.

Articolo 29

Rinuncia all'autorizzazione da parte del richiedente

1. L'autorizzazione ad esporre il mezzo pubblicitario è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto e conseguentemente è dovuta la relativa obbligazione patrimoniale.
2. Il richiedente che non abbia più interesse all'esposizione può rinunciarvi con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di rilascio del provvedimento.
3. La rinuncia effettuata oltre il termine sopra indicato, comporta il versamento del canone dovuto per l'intero periodo previsto nell'atto di autorizzazione temporanea, e per l'annualità in corso nel caso di autorizzazione permanente.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui venga richiesta una modifica dell'autorizzazione inerente i mezzi da esporre o la durata del provvedimento.

Articolo 30

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. La rimozione stessa deve avvenire entro il termine dell'anno solare al fine di limitare l'obbligazione conseguente all'anno stesso.
2. Nel caso di irreperibilità, o di perdurante inadempienza, del titolare dell'autorizzazione o comunque del soggetto interessato, della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti rispondono il proprietario o i proprietari dell'immobile in solido tra loro. Nel caso di condomini regolarmente costituiti, è il condominio, a mezzo dell'amministratore pro-tempore, a dovervi provvedere.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno solare, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato né esime dal versamento per il canone dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 31

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Ogni esposizione pubblicitaria abusiva deve essere rimossa a cura e spese del soggetto o dei soggetti obbligati solidalmente, così come individuato nel verbale di accertamento del pubblico ufficiale.
2. In alternativa il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione del competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Alle situazioni descritte dai precedenti commi, si applicano le procedure di cui al Codice della Strada e ss. mm. e

Articolo 32

Esposizione pubblicitaria su beni o aree comunali

1. Le esposizioni pubblicitarie su beni o aree comunali sono generalmente assentite previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica che tenga conto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza amministrativa e degli interessi pubblici in materia di decoro e arredo urbano, oltre che di sicurezza nella circolazione stradale. Gli atti procedurali relativi alla procedura di evidenza pubblica definiranno tutti gli aspetti connessi, compresa la tariffa di riferimento posta a base di gara, deliberata annualmente dai competenti organi comunali.
2. Il provvedimento, con cui viene concesso il suolo pubblico ed autorizzata l'esposizione pubblicitaria, indica modalità e condizioni per l'uso del suolo o del bene comunale, ove viene installato o mantenuto l'impianto pubblicitario, la durata ed il canone dovuto, nonché eventuali costi ed ammortamenti previsti nell'espletamento della procedura di evidenza pubblica.
3. Alla scadenza del periodo stabilito nel suddetto provvedimento, il titolare dovrà o rimuovere l'impianto, o trasferirne la proprietà all'aggiudicatario della nuova gara, tenuto conto di eventuali costi ed ammortamenti previsti nella procedura di evidenza pubblica, entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione della gara.
4. Sono fatte salve le Convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per tutta la loro durata naturale. Gli impianti pubblicitari installati o da installare su strutture di proprietà comunale, seguono le vicende giuridiche della Convenzione avente ad oggetto il bene cui essi sono asserviti.
5. Il provvedimento non può essere rinnovato automaticamente, salvo eventuali proroghe ammesse dalla normativa vigente.
6. L'ufficio comunale competente può valutare la possibilità di non applicare la procedura di cui al comma 1, quando la richiesta abbia per oggetto l'installazione o il mantenimento di mezzi pubblicitari, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo cartelli indicatori con logo o cestini o pensiline di attesa del bus, in ragione della temporaneità del mezzo stesso, della durata e del valore provvedimento nonché della tipologia (natura, dimensioni, quantità, adiacenza all'esercizio pubblicizzato) del mezzo pubblicitario utilizzato.
7. Gli impianti pubblicitari cd. di servizio, di cui al vigente P.G.I., sono assoggettati alle specifiche procedure previste dall'ufficio di competenza.
8. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rilascio del provvedimento di concessione del suolo e di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, può essere richiesto, sulla base della tipologia e del numero di impianti da installare, il versamento di un deposito cauzionale, come previsto negli atti regolamentari vigenti in materia o da valutazioni tecniche dell'ufficio competente. Nel caso di importi rilevanti o di particolari tipologie di impianti, il Comune può richiedere specifica garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

TITOLO V – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 33

Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

1. Il presente Regolamento ammette tutte le fattispecie previste nel Piano Generale degli Impianti attualmente vigente, fatte salve le eventuali ss. mm. e ii., a cui si rinvia per le definizioni e la disciplina.

Articolo 34

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie seguenti è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione:

- a) all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo o negli esercizi pubblici in genere, purché non visibile dalla pubblica via;
- b) con avvisi di superficie inferiore a un quarto di metro quadro, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi;
- c) eseguita su mezzi mobili, purché sia contenuta nella sagoma del veicolo;
- d) per l'esposizione di locandine cartacee da collocare a cura dell'utenza all'esterno e all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico. In questo caso le locandine devono essere preventivamente vidimate, a cura dell'Ufficio competente, con la data di scadenza dell'esposizione;

In tutti i casi di cui sopra, la pubblicità è consentita previo pagamento del relativo canone, salvo i casi di esenzione, e con presentazione della dichiarazione di cui al Titolo delle particolari fattispecie contenuto nel presente Regolamento.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

4. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VI – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 35

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in cui è effettuata l'occupazione.

2. La tariffa, così come sopra determinata, deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni ed ai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Per il primo anno di applicazione si rinvia alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 39.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima area di riferimento, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

5. Per gli accessi carrabili a raso strada per i quali è richiesta la concessione di un'area di divieto di sosta ed il conseguente rilascio del cartello, il canone è determinato in metri quadrati corrispondenti alle dimensioni dell'area concessa antistante l'accesso e nei limiti dimensionali di 10 metri quadrati. Si applica la medesima tariffa prevista per i passi carrabili.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

7. Le occupazioni fattispecie "fognatura", di qualunque tipo, ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano sempre come effettuate nel sottosuolo.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con condutture, con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone viene determinato sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria prevista dal comma 831 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e ss.mm.ii. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore ad € 800,00.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Per le occupazioni relative agli allacci fognari ed a tutti quei manufatti assimilabili ad essi, riconducibili ad un medesimo contesto, il canone è dovuto per le occupazioni effettivamente presenti, non a misura ma a numero, moltiplicando la tariffa base per ogni singola occupazione proiettata su

suolo pubblico e per ogni attraversamento geometrico tra proprietà privata e pubblica (a titolo esemplificativo conteggiando i pozzetti SIT presenti in strada o i pluviali presenti sulla facciata dell'immobile che sono sospesi su suolo pubblico). Per gli edifici residenziali e commerciali, in assenza di ulteriori dichiarazioni o verifiche, si presuppone comunque l'esistenza su suolo pubblico di minimo n.1 (uno) fognatura c.d. "nera" e di n.1 (uno) fognatura c.d. "bianca".

10. Soggiacciono alla medesima tariffa prevista per gli allacci fognari, le altre occupazioni di sottosuolo o sovrasuolo generiche.

11. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa base relativa va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità la suddetta tariffa base è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla capacità.

12. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione o comunque dai provvedimenti che consentono l'esercizio dell'impianto ai sensi della vigente normativa.

13. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa base annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 36

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Per il primo anno di applicazione si rinvia alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 39.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

8. La Giunta Comunale, mediante la deliberazione di approvazione delle tariffe, può prevedere criteri per effettuare una graduazione delle stesse, prevedendo anche maggiorazioni in base a scaglioni progressivi di metri quadrati.

Articolo 37
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. La classificazione delle strade è determinata con delibera di Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe. Detta classificazione è espressa su due categorie, normale e speciale, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e intensità di traffico pedonale e veicolare.

Articolo 38
Determinazione del canone

1. Per le concessioni e per le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando il numero dei metri quadrati o dei metri lineari per la relativa tariffa, per tipologia, approvata dalla Giunta.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 39
Clausola di salvaguardia

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, è prevista l'applicazione di apposita clausola di salvaguardia finalizzata ad escludere aumenti tariffari nei confronti di quelle categorie che, per effetto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di determinazione del canone, potrebbero incorre in aumenti.
2. La presente clausola si applica a tutte la fattispecie disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati.
3. Inoltre, con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone.

Articolo 40
Esenzioni dal versamento del canone previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre a quanto espressamente previsto dalla legge, ai sensi dell' art. 1 co. 821 lett. f) della legge istitutiva, la Giunta Comunale, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi eccezionali accertati con provvedimenti dell'autorità competente (a titolo esemplificativo emergenze sanitarie), può prevedere ulteriori esenzioni mediante propria deliberazione, compatibilmente con la copertura finanziaria e senza aggravio, in termini di pressione fiscale, sugli altri soggetti passivi

Articolo 41

Esenzioni regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 40 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
- a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;
 - b) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

- d) aree, chioschi, pensiline impianti ed opere accessorie al servizio di trasporto pubblico in concessione;
- e) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione, previa convenzione urbanistica;
- f) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- g) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. e ss. mm. e ii.;
- h) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di grandi infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora nonché le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. posatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- i) le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- l) le occupazioni di suolo pubblico con impianti/manufatti finalizzati all'erogazione di energie rinnovabili a tutela dell'ambiente ovvero adibite alla sosta di mezzi aventi la medesima finalità, come disciplinate negli appositi Regolamenti comunali in materia e/o con atti deliberativi della Giunta Comunale, compatibilmente con la copertura finanziaria;

Articolo 42

Esenzioni regolamentari per l'esposizione pubblicitaria

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 40 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;
 - b) le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - d) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 30% della superficie complessiva e comunque non superino 0,3 metri quadrati;
 - e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;
2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione, qualora rientrino nei presupposti di cui all'art 27.

Articolo 43

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della legge istitutiva del canone, e ss. mm. e ii., sono previste riduzioni del canone per le seguenti fattispecie:
- a) sono calcolate in ragione del 10% le superfici eccedenti i 1000 mq., sia per le occupazioni che per le esposizioni pubblicitarie sia temporanee che permanenti;

- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.;
2. Per l'anno 2021 sono, altresì, fatte salve tutte le riduzioni contemplate nella disciplina delle entrate previgenti, sostituite dal presente canone, sia per le fattispecie di occupazione sia per le fattispecie di esposizione pubblicitaria, ad eccezione della disciplina del patrocinio per la quale si rinvia al successivo articolo 44.
3. La Giunta Comunale, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi eccezionali accertati con provvedimenti dell'autorità competente (a titolo esemplificativo emergenze sanitarie), può prevedere ulteriori riduzioni mediante propria deliberazione.
4. Oltre alle fattispecie sopra citate la Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre, per particolari motivi di interesse pubblico generale, quali a puro titolo esemplificativo, la promozione del territorio, la cultura, il turismo, ulteriori riduzioni dal canone compatibilmente con la copertura finanziaria.

Articolo 44

Patrocinio da parte della Giunta Comunale

1. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria siano realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive effettuate con finalità non economiche, la Giunta Comunale può deliberare il patrocinio prevedendo contestualmente una riduzione/esenzione dal canone. Nel caso in cui venga deliberata una riduzione, quest'ultima è pari al 50% del canone dovuto.
2. In tutti i casi in cui sia deliberata una riduzione/esenzione deve essere quantificato da parte dell'ufficio competente il relativo beneficio economico.
3. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello cui la delibera si riferisce, ogni singolo ufficio interessato deve inviare una relazione alla Segreteria Generale, al Direttore Generale, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle successive disposizione regolamentari, di manifesti relativi a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La tipologia, la destinazione, le caratteristiche tecniche, la disciplina generale di inserimento e le relative limitazioni, sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti e ss. mm. e ii.
3. Gli attuali impianti a ciò adibiti, esistenti ed accertati sul territorio comunale così come indicato nel vigente PGI, corrispondono ad una superficie espositiva complessiva di circa 6.000 mq e rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati.
4. L'amministrazione comunale può affidare a terzi il servizio di pubblica affissione e defissione di manifesti su impianti comunali. Il Comune si riserva il controllo del canone versato e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata, nonché il controllo della tempestività e regolare affissione dei manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

Articolo 46

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Il pagamento deve essere effettuato unicamente mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero le altre modalità previste dalla normativa.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla delibera di Giunta Comunale.
4. Il canone è maggiorato del 150 per cento se l'affissione è effettuata in una strada appartenete alla categoria speciale così come individuata dall'elenco delle vie in categoria speciale.
5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
7. Il canone è maggiorato del 100 per cento anche per commissioni di affissioni multiple del foglio base 70x100 costituite da più di 12 fogli;
6. Il canone è maggiorato del 50 per cento :
 - commissioni inferiori a 49 fogli formato base 70x100;
 - commissioni riguardanti affissioni di fogli formato multiplo di 70x100 e quindi > di 1 mq di superficie, costituiti da 8 a 12 fogli;
7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 47

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, così come dettagliata nel successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli Enti Territoriali, il patrocinio o la compartecipazione degli stessi ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale da ciascun Ente amministrata.

Articolo 48

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 49

Modalità di espletamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le Pubbliche Affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della relativa commissione. Al Servizio delle Pubbliche Affissioni compete, in particolare:

- a. la ricezione del materiale da affiggere;
- b. la sua ripartizione e distribuzione in relazione alle commissioni ricevute, al relativo ordine cronologico, alle richieste espresse dall'utenza ed alla capacità ricettiva degli impianti e spazi destinati alle affissioni;
- c. la vidimazione del materiale di cui sopra, con indicazione della data di scadenza;
- d. la distribuzione e consegna del materiale al personale incaricato dell'affissione;
- e. l'annotazione in apposito Registro della data di consegna all'Ufficio del materiale da affiggere, della data di scadenza e dell'ubicazione (distinta tra località in categoria normale o speciale) del suddetto materiale;

- f. il soggetto che richiede l'effettuazione del servizio di affissione del proprio materiale pubblicitario dovrà, salvo i casi di affissione d'urgenza, consegnare detto materiale all'Ufficio competente almeno tre giorni prima dell'inizio dell'affissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione (cd. nota di posizione).
 3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.
 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
 7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
 8. Il Comune ha facoltà di chiedere all'eventuale appaltatore del servizio affissioni di svolgere servizi aggiuntivi, strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario ed al miglioramento dell'impiantistica.
 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed allo utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VIII – CANONE MERCATALE

Articolo 50

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 51

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Sono legittimati alla presentazione della domanda di concessione i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione delle fattispecie di affitto e comodato di ramo d'azienda.

Articolo 52

Rilascio della concessione e versamento del canone

1. Per il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al relativo Regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed alla normativa di settore vigente.
2. Il pagamento del canone è effettuato unicamente a mezzo della piattaforma di cui all'art.5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o alle altre modalità previste dal medesimo Codice.
3. Il pagamento del canone e della TOSAP pregressa nei limiti delle annualità ancora esigibili, costituisce condizione per il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico.
4. Il subingresso nella concessione è ammesso solo a seguito di cessione dell'azienda commerciale. Fino al perfezionamento dell'atto di subingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno in cui avviene il subentro. In ogni caso, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.
5. Nel caso di assegnatari giornalieri di posteggio, cd. "*spuntisti*" il pagamento del canone dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.

Articolo 53

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati;
 - c) tipologia dell'occupazione posta in essere;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in cui è effettuata l'occupazione.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 54
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Articolo 55
Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 56
Tariffe

1. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
2. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
3. Le tariffe di base, previste dalla normativa vigente, possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.
4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.
5. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, è prevista l'applicazione di apposita clausola di salvaguardia finalizzata ad escludere aumenti tariffari nei confronti di quelle tipologie di cui al presente titolo che, per effetto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di determinazione del canone, potrebbero incorre in aumenti.
6. Inoltre, con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone.

Articolo 57
Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.
2. Suddetta riduzione non si applica nel caso degli operatori alla spunta, cd. "*spuntisti*", nel cui caso le superfici di occupazione possono essere calcolate per scaglioni.

Articolo 58

Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. E' negata la concessione nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento del canone per qualsiasi annualità e per qualsiasi occupazione. L'interessato può sanare la propria posizione versando il dovuto entro 15 giorni dal momento della presentazione della domanda di concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
2. Per quanto attiene la disciplina delle scadenze e modalità di versamento, si rinvia al Titolo IX del presente Regolamento, ivi compresa la disciplina transitoria per l'anno 2021.
3. Il comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 59

Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.
2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.
3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornalieri le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 60

Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

TITOLO IX - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 61

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Le scadenze del presente canone sono le seguenti:
 - prima rata o rata unica: 31 marzo e in ogni caso non prima di 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
 - seconda rata: 30 giugno;
 - terza rata: 30 settembre;
 - quarta rata: 30 novembre;
2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. , ovvero le altre modalità previste dalla normativa.
3. La Giunta Comunale, in presenza di situazioni straordinarie connesse ad eventi accertati con provvedimento dell'autorità competente, può rinviarle o modificare le scadenze di pagamento mediante propria deliberazione.
4. Qualora l'importo sia superiore ad € 300,00 è ammessa la facoltà per l'interessato di corrispondere il pagamento in 4 rate, senza interessi, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre.
5. Il pagamento del canone, e della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora esigibili, è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. E' negata la concessione/autorizzazione nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento del canone o della TOSAP per le annualità pregresse ed ancora accertabili, per qualsiasi occupazione o esposizione pubblicitaria. L'interessato può sanare la propria posizione versando il dovuto entro 15 giorni dal momento della presentazione della domanda di concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
6. Per il primo anno di durata della concessione/autorizzazione, il pagamento deve essere effettuato di regola in unica soluzione o facoltativamente versando la prima rata oppure le rate scadute al momento del rilascio.
7. Per le occupazioni permanenti effettuate dai gestori dei pubblici servizi, il pagamento del canone dovrà avvenire obbligatoriamente in unica soluzione, senza facoltà di frazionamento.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 10,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Il versamento del canone è effettuato unicamente secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii., ovvero le altre modalità previste dalla normativa.
12. Il comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni per occupazioni suolo/autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 62

Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può

presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.

3. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Articolo 63 **Sanzioni**

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, oltre ad applicare le indennità previste dal presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità dovuta in caso di occupazione o esposizione abusiva, né superiore al doppio del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, oltre al recupero del canone non versato, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

3. L'ufficio competente provvede, in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi o di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, alla notifica, a mezzo atto giudiziario o altra modalità prevista dal CAD, di atti di contestazione, aventi natura di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, contenenti l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi. Il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere nel termine previsto per la proposizione dell'eventuale ricorso all'autorità competente.

4. La notifica dei predetti atti è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

5. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della sanzione e degli interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

6. Alla contestazione delle violazioni previste ai sensi del presente articolo provvedono i pubblici ufficiali così come previsti dalla normativa vigente.

Articolo 64 **Autotutela**

1. Per la disciplina dell'istituto dell'autotutela si rinvia al vigente Regolamento generale delle entrate e ss. mm. e ii. .

Articolo 65 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, e ss. mm. e ii., e come previsto nel vigente Regolamento generale delle entrate e ss. mm. e ii. .

Articolo 66

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 mantengono la propria efficacia fino alla data della scadenza naturale, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti, come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate.
3. Per il solo anno 2021, le scadenze di versamento del canone sono le seguenti:
 - 31 luglio 2021: prima rata;
 - 30 settembre 2021: seconda rata e rata unica;
 - 30 novembre 2021: terza e quarta rata;
4. Per il solo anno 2021 i soggetti assegnatari giornalieri di posteggi (cd. "*spuntisti*") possono pagare anche con modalità diverse dalla piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, utilizzando appositi tagliandi "*gratta e sosta*" fino ad esaurimento della relativa fornitura in giacenza.
5. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, è prevista l'applicazione di apposita clausola di salvaguardia finalizzata ad escludere aumenti tariffari nei confronti di quelle categorie che, per effetto dell'applicazione dei nuovi coefficienti di determinazione del canone, potrebbero incorre in aumenti. Il Comune, per l'anno 2021, riproduce, nel rispetto della normativa che prevede l'invarianza di gettito, il piano tariffario dell'anno precedente con riferimento a tutte le fattispecie sostituite dal presente canone.
6. La presente clausola si applica a tutte la fattispecie disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati.
7. Inoltre, con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone.
8. In via transitoria, per il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche stabilito dall'art.181, comma 4-bis e 4-ter del Dl 19 maggio 2020 n.34 -come convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, si procede secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Nel caso il soggetto avente titolo al rilascio della concessione si trovi in una situazione di morosità rispetto ai versamenti dovuti per le annualità pregresse della Tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), la concessione verrà comunque rilasciata nel rispetto della procedura di cui al successivo comma.
9. La situazione di morosità si intende sanata:
 - a) nel caso di omesso versamento TOSAP senza accertamento: mediante ravvedimento operoso;
 - b) nel caso di avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e regolarmente notificato e non trasmesso ad ADER: mediante rateizzazione non superiore a 18 mesi;
 - c) nel caso di accertamento già in carico ad ADER: mediante esibizione di apposita autocertificazione da parte del soggetto interessato da cui risulti un piano di rateizzazione in essere ovvero altra procedura regolare di definizione del debito in base alla normativa di settore;

Articolo 67

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.